

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4737-A

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(RELATORE FOLLIERI)

Comunicata alla Presidenza il 27 ottobre 2000

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di giudizio abbreviato nei processi
per i reati puniti con l'ergastolo

presentato dal Ministro della giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 2000

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge in titolo è volto a correggere le modifiche apportate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 (cosiddetta legge Carotti) alla disciplina del giudizio abbreviato, con specifico riferimento ai reati punibili con la pena dell'ergastolo. L'articolo 30 della legge n. 479 del 1999 ha infatti nuovamente consentito l'accesso al rito abbreviato nei procedimenti relativi ai reati punibili in astratto con la pena dell'ergastolo, reintroducendo la relativa previsione, originariamente contenuta nell'articolo 442, comma 2, secondo periodo del codice di procedura penale e poi dichiarata illegittima per eccesso di delega con la sentenza della Corte costituzionale n. 176 del 1991.

Il nuovo assetto normativo ha però suscitato perplessità in quanto esso non differenzia adeguatamente le ipotesi in cui l'imputato viene ritenuto responsabile di un unico reato da punirsi in concreto con la pena dell'ergastolo, da quelle in cui l'imputato viene riconosciuto colpevole di più reati ciascuno dei quali comporta la pena dell'ergastolo ovvero di più reati dei quali uno comporta la pena dell'ergastolo mentre gli altri comportano pene detentive temporanee complessivamente superiori a cinque anni. In queste ipotesi, indubbiamente di maggiore gravità, il codice penale prevede, come è noto, l'applicazione della pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno. La modifica proposta con il presente disegno di legge intende assicurare un trattamento adeguatamente differenziato di situazioni che si caratterizzano per una diversa gravità, anche nell'ipotesi in cui si acceda al rito abbreviato. A tal fine si prevedeva all'articolo 1 del disegno di legge nel testo originariamente presentato dal Governo, con una norma di carattere interpretativo,

che nel vigente secondo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale l'espressione «pena dell'ergastolo» dovesse intendersi riferita all'ergastolo senza isolamento diurno.

L'articolo 2 aggiunge poi un ulteriore periodo al citato comma 2 con il quale si prevede che, nell'ambito del giudizio abbreviato, alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo.

È accaduto che, in Commissione, i Gruppi della minoranza, approfittando dell'assenza di alcuni colleghi della maggioranza hanno votato per la soppressione dell'articolo 1 che va necessariamente ripristinato rappresentando esso il dato normativo essenziale senza il quale le finalità ispiratrici della novella verrebbero meno.

Particolare attenzione è stata dedicata all'articolo 2, che nel testo originario era il 3, contenente una norma di carattere transitorio il cui merito è stato integrato e modificato dalla Commissione.

Al comma 1 si stabilisce che nei processi penali di primo grado in corso alla data di entrata in vigore della legge, nei casi in cui è applicabile la pena dell'ergastolo con isolamento diurno, se è stata formulata la richiesta di giudizio abbreviato ovvero l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, l'imputato può revocare la richiesta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della riforma. In tali casi il procedimento riprende secondo il rito ordinario dallo stato in cui si trovava allorchè era stata fatta la richiesta.

Nell'ipotesi in cui il giudizio allo stato degli atti si era instaurato a norma del comma 2 dell'articolo 4-ter del citato decreto legge 82/2000, la revoca dell'istanza volta ad accedere al rito alternativo comporta il compimento delle attività istruttorie, alle quali l'imputato aveva rinunciato.

La ragione delle disposizioni richiamate è evidente: si intende evitare che l'applicazione delle nuove norme si traduca in un pregiudizio per l'imputato il quale al momento della richiesta di giudizio abbreviato contava sulla sostituzione della pena perpetua con la sanzione temporanea di trenta anni di reclusione, considerato che l'orientamento giurisprudenziale era per la conversione anche quando la persona veniva riconosciuta colpevole di più reati, ciascuno dei quali comportava la pena dell'ergastolo ovvero di più reati dei quali uno era punibile con la pena massima mentre gli altri erano sanzionabili con pene detentive temporanee complessivamente superiori ai cinque anni.

Al successivo comma 2 si detta una disciplina più articolata rispetto alla previsione del Governo. Era stato proposto, infatti, che qualora, a seguito dell'impugnazione da parte del pubblico ministero avverso la sentenza pronunciata allo stato degli atti, risultassero applicabili le nuove norme che differenziavano la pena dell'ergastolo dall'ergastolo con l'isolamento diurno, l'imputato poteva, anche in tal caso, revocare la richiesta con conseguente retrocessione dal procedimento alla fase in cui la medesima richiesta era stata formulata.

La Commissione ha, invece, stabilito che, nell'ipotesi in cui la sentenza abbia formato oggetto di specifico motivo di impugnazione da parte del pubblico ministero (se non vi è stata apposita doglianza non possono essere applicate nel giudizio di secondo grado le nuove e diverse regole), l'imputato può revocare la richiesta di giudizio abbreviato nel termine di trenta giorni dalla conoscenza dell'appello del pubblico ministero o se questo era stato proposto anteriormente alla data di

entrata in vigore della legge, nel termine di trenta giorni da quest'ultima data. In tal caso, il processo prosegue con il rito ordinario, davanti al giudice competente a conoscere l'impugnazione della sentenza di primo grado.

Gli atti di istruzione eventualmente compiuti conservano validità e, nel caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato sia stata presentata all'udienza preliminare o prima dell'apertura del dibattimento, il giudice del gravame, se del caso, assegna un termine alle parti per la richiesta di ammissione delle prove rispetto alle quali non si era verificata decadenza.

Infine, anche nell'ipotesi in esame, trova applicazione la regola di cui al quarto periodo del comma 1: nel caso in cui la richiesta sia stata presentata ai sensi del comma 2 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 82/2000, la revoca della stessa comporta l'effettuazione delle attività istruttorie alle quali l'imputato aveva rinunciato.

Le prospettate soluzioni sono state al centro di un vivace dibattito all'esito del quale, tra l'altro, non ha fatto strada la proposta volta ad attribuire al pubblico ministero, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 443 del codice di rito, la facoltà di proporre, entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge, appello ovvero nel caso di condanna di secondo grado, ricorso per cassazione.

E tutto ciò al fine di ottenere l'applicazione delle nuove disposizioni.

In definitiva si intendeva assegnare al pubblico ministero la titolarità ad attivare una sorta di appello incidentale qualora fosse stata pronunciata sentenza di condanna (inimpugnabile a norma dell'articolo 443 del codice di procedura penale) e questa non fosse ancora divenuta irrevocabile.

Anche il mancato regresso del procedimento, nell'ipotesi in cui la revoca della richiesta del giudizio abbreviato venga proposta nel corso del giudizio di secondo grado, è stato oggetto di vivaci contestazioni facenti

perno sul rilievo che «all'imputato debba comunque essere riconosciuto il diritto ad un giudizio completo in tutti i suoi gradi», mentre la previsione che l'esclude «comporterebbe, infatti, la sostanziale eliminazione di un grado di giudizio, con evidenti profili di illegittimità costituzionale.». Tale assunto espresso dai senatori Centaro, Gasperini, Greco e Callegaro nella seduta antimeridiana del 28 settembre 2000 è rimasto soccombente. Le ragioni della bocciatura sono affidate a due considerazioni: nel caso di richiesta di giudizio abbreviato presentata all'udienza preliminare o prima dell'apertura del dibattimento, il giudice, comunque, può assegnare un termine alle parti per la richiesta di

ammissione delle prove; inoltre, al momento della rinuncia, vi è pur sempre una sentenza di primo grado che sarebbe travolta dalla retrocessione del processo.

Mi rendo conto della problematicità della questione e credo sia il caso di valutare l'opportunità di rendere obbligatoria l'assegnazione di un termine, se richiesto dalle parti, per l'ammissione delle prove, ferme restando le regole riguardanti le prove vietate dalla legge, manifestamente superflue o irrilevanti e la disciplina sui «requisiti della prova in casi particolari» (articoli 190 e 190-*bis* del codice di procedura penale).

FOLLIERI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Interpretazione autentica dell'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale e disposizioni in materia di giudizio abbreviato nei processi per i reati puniti con l'ergastolo

Art. 1.

1. Nell'articolo 442, comma 2, ultimo periodo, del codice di procedura penale, l'espressione «pena dell'ergastolo» deve intendersi riferita all'ergastolo senza isolamento diurno.

Art. 2.

1. All'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo».

Art. 3.

1. Nei processi penali di primo grado in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nei casi in cui è applicabile la pena dell'ergastolo con isolamento diurno, se è stata formulata la richiesta di giudizio abbreviato, ovvero la richiesta di cui al comma 2 dell'articolo 4-ter del decreto legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, l'imputato può revocare la richiesta nel termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni in materia di giudizio abbreviato nei processi per i reati puniti con l'ergastolo

Soppresso

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

1. Nei processi penali di primo grado in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nei casi in cui è applicabile la pena dell'ergastolo con isolamento diurno, se è stata formulata la richiesta di giudizio abbreviato, ovvero la richiesta di cui al comma 2 dell'articolo 4-ter del decreto legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, l'imputato può revocare la richiesta nel termine di **trenta** giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. **In tali casi**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2. Quando per effetto dell'impugnazione del pubblico ministero possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 2, l'imputato può revocare la richiesta di cui al comma 1 nel termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

il procedimento riprende secondo il rito ordinario dallo stato in cui si trovava allorché era stata fatta la richiesta. Gli atti di istruzione eventualmente compiuti nel corso del giudizio abbreviato conservano validità. Nel caso in cui la richiesta sia stata presentata ai sensi del comma 2 dell'articolo 4-ter del decreto legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, la revoca della stessa comporta la effettuazione delle attività istruttorie alle quali l'imputato aveva rinunciato.

2. Quando per effetto della impugnazione del pubblico ministero possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 1, l'imputato può revocare la richiesta di cui al comma 1 **nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della impugnazione del pubblico ministero o, se questa era stata proposta anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nel termine di trenta giorni da quest'ultima data. Il processo prosegue con il rito ordinario davanti al giudice competente a conoscere l'impugnazione della sentenza nel giudizio di primo grado. Gli atti di istruzione eventualmente compiuti conservano validità e, nel caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato sia stata presentata all'udienza preliminare o prima dell'apertura del dibattimento, il giudice dell'appello assegna, se del caso, termine alle parti per la richiesta di ammissione delle prove rispetto alle quali non si era verificata decadenza. Si applica la disposizione di cui al quarto periodo del comma 1.**

Art. 3.

Identico.

